

Unicobas *scuola*

federazione sindacale dei comitati di base

via Tuscolana, 9

00182 ROMA

Tel.: 067026630

fax c o p e r t i n a

a:

numero fax:

data:

oggetto:

pagine:

NOTE: con richiesta di massima diffusione

**Alle sezioni sindacali di CGIL CISL UIL SNALS UNICOBAS
Dei CFP del Lazio**


**Vi trasmettiamo, con preghiera di affissione negli albi sindacali, il testo
dell'accordo per la elezione della RSU sottoscritto in data 9 maggio 2001
dalle scriventi OO. SS.**

SNS CGIL Lazio 

CISL Scuola Lazio 

UIL Scuola Lazio 

SNALS CONFSAL Lazio 

UNICOBAS 

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U. NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONVENZIONATA DEL LAZIO

In Roma, addì 9 maggio 2001

tra

SNS-CGIL Lazio, nella persona di: Piendibene Mauro
CISL-SCUOLA Lazio, nella persona di: Angelucci Luciano
UIL SCUOLA Lazio, nella persona di: Cruciani Claudio
UNICOBAS, nella persona di: Monaldi Maurizio
SNALS-CONFSAL Lazio, nella persona di: Lupo Silvestro

si conviene quanto segue:

Premessa:

Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato tra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.

1. Ambito e iniziativa per la costituzione:

Su iniziativa delle OO.SS. di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'accordo del 23 luglio 1993 e del CCNL del comparto sono costituite nelle Sedi e nelle strutture operative degli Enti di Formazione Professionale, le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Contestualmente sarà eletto anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi della Legge 626/94. Nell'ambito della sede e/o struttura operativa direttamente interessata, l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Le OO.SS. dotate del requisito di cui all'art.19 della legge 300/1970 che intendono presentare liste per l'elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire proprie RSA.

2. La RSU è composta da 3 membri per le strutture che occupano oltre 15 operatori.

Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezioni a suffragio universale ed a scrutinio segreto, su liste concorrenti. Le elezioni sono valide quando vi partecipi almeno la metà degli aventi diritto al voto. Nelle Sedi e nelle strutture operative degli Enti che occupano fino a 15 dipendenti, la RSU è affidata ad un delegato eletto dagli operatori a scrutinio segreto.

3. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.

I componenti delle R.S.U. subentrano ai membri delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al CCNL, delle leggi e delle normative vigenti.


Sono fatti salvi, in favore delle OO.SS., i diritti riconosciuti dal CCNL, dalle leggi e dalle normative vigenti.

4. Durata

I componenti delle RSU restano in carica per un periodo di 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente; in caso di dimissioni di un membro elettivo, gli subentrerà, fino al termine del triennio, il primo dei non eletti della medesima lista.


5. Decadenza

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti delle RSU non possono riguardare un numero superiore al 50% degli stessi pena la decadenza con conseguente obbligo di procedere al rinnovo delle RSU entro un mese con mandato, comunque, limitato alla scadenza originaria



REGOLAMENTO ELETTORALE

- A) Entro il 31 maggio 2001 è indetto dal livello regionale delle OO.SS. firmatarie del CCNL e del presente regolamento, il rinnovo delle RSU, con comunicato da affiggere agli albi di tutte le Sedi e strutture operative degli Enti di Formazione della Regione.
Contestualmente sono indette le assemblee sindacali dei lavoratori di tutte le sedi e strutture formative del Lazio, per la costituzione delle Commissioni elettorali.
I successivi rinnovi dovranno essere indetti dalle stesse RSU uscenti un mese prima della scadenza del loro mandato.
- B) La presentazione delle liste avverrà entro il termine di 15 giorni dalla predetta affissione.
- C) Hanno diritto di voto tutti gli operatori in organico nelle Sedi e nelle strutture operative degli Enti, con contratto a tempo indeterminato e determinato; per i lavoratori in mobilità e per quelli occupati in più sedi, vale l'effettivo luogo di lavoro o la sede di maggiore impiego. Possono essere eletti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
- D) Possono presentare liste:
- le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 23 luglio 1993;
 - le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e aderenti all'accordo interconfederale sulle RSU;
 - altre associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto a condizione che accettino espressamente e formalmente la regolamentazione sulle RSU;
- E) Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare il numero dei membri da eleggere più uno.
- F) La commissione elettorale, che elegge al suo interno un Presidente, è composta da almeno tre rappresentanti di lista non candidati, e si insedia almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.
- G) La commissione elettorale:
- garantisce la regolarità e la segretezza del voto
 - riceve la presentazione delle liste e ne verifica la rispondenza al presente regolamento;
 - costituisce il seggio elettorale, presiedendo alle operazioni di voto;
 - effettua lo scrutinio dei voti;
 - proclama i risultati della votazione;
 - decide sugli eventuali ricorsi presentati in ogni fase del procedimento elettorale, dalla presentazione delle liste alla proclamazione degli eletti.
- A tutti i lavori della commissione possono presenziare gli operatori delle Sedi e delle strutture operative degli Enti; possono presenziare inoltre rappresentanti delle OO.SS. delegati su base regionale.
- H) Le liste dei candidati, secondo l'ordine di presentazione scelto dalla lista, saranno affisse, a cura della commissione elettorale, agli albi dei Centri o delle sedi formative almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.
- I) La scheda elettorale è unica e comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità di presentazione si procede al sorteggio. Ogni scheda viene firmata da due componenti della Commissione elettorale ed è consegnata dal Presidente ad ogni elettore, il Presidente stesso riceve la scheda dell'elettore piegata in modo da garantire la segretezza del voto e la pone nell'urna allo scopo predisposta.
- L) Ogni elettore può esprimere, mediante una crocetta, un solo voto di lista e, sulla stessa, un solo voto di preferenza; ogni altra indicazione rende nulla la scheda.



M) Ai fini dell'elezione dei componenti delle RSU, il numero dei seggi verrà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

In caso di parità di voti di lista relativamente all'attribuzione di seggio sono adottati nell'ordine i seguenti criteri di preferenza: a) il numero di preferenze attribuite ai diversi candidati; b) lista senza seggi già attribuiti.

N) Nell'ambito delle liste che avranno conseguito seggi, questi verranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, si procede per anzianità d'iscrizione alla O. S. presentatrice della lista

O) La commissione elettorale proclamerà gli eletti e contestualmente affiggerà all'albo il risultato della votazione.

E' ammesso presentare ricorso entro 5 giorni dalla proclamazione e in questo caso, la decisione sullo stesso deve essere effettuata entro 48 ore.

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso alla Commissione di garanzia regionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO. SS. firmatarie del presente regolamento, entro 10 gg. dalle stesse.

P) La Commissione elettorale redige un verbale, che sarà tenuto agli atti della RSU, relativo a tutte le fasi delle elezioni, comprendendovi gli eventuali ricorsi e le decisioni assunte in merito.

Copia di tale verbale verrà inoltrato ai presentatori delle liste.

Q) La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della RSU sarà formalmente comunicata, a cura della commissione elettorale, alla direzione regionale degli Enti ed alle OO. SS: Regionali aderenti al presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 9 maggio 2001

SNS-Cgil Lazio

CISL Scuola Lazio

UIL Scuola Lazio

UNICOBAS

SNALS-CONFSAL Lazio

The block contains five handwritten signatures in black ink, corresponding to the union names listed to the left. The signatures are: 1. SNS-Cgil Lazio: A long, sweeping signature starting with a large 'M'. 2. CISL Scuola Lazio: A signature starting with 'Luigi'. 3. UIL Scuola Lazio: A signature starting with 'Claudio'. 4. UNICOBAS: A signature starting with 'Dennis'. 5. SNALS-CONFSAL Lazio: A signature starting with 'Luigi'.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized signature, possibly 'Claudio'.